

PR CAMPANIA FESR 2021-2027 - Asse 2 - Obiettivo Specifico 2.4 - Azione 2.4.3

Accordo di collaborazione ex art. 15 della legge 241/90 per la realizzazione di “interventi di riduzione del livello di esposizione ai rischi connessi al clima attraverso il miglioramento della resilienza del territorio” tra la Regione Campania - Direzione Generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali e l'Ente Delegato COMUNITA' MONTANA CALORE SALERNITANO

L'anno 2024 (duemila ventiquattro) il giorno 9 del mese di Febbraio presso la Direzione Generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Campania sita in Napoli, Centro Direzionale is. A6 – 80143, sono presenti i Sigg:

- Per la Regione Campania - Direzione Generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali: la Dott.ssa Maria PASSARI nata a Napoli il 20.01.1958 nella qualità di Responsabile di Obiettivo Specifico (ROS), giusta DPGR n. 60 del 6/06/2023;
- Per l'Ente Delegato Comunità Montana Calore Salernitano, il Dott. Angelo RIZZO nato a Campora (SA) il 04/09/1960 quale legale rappresentante dello stesso.

nel seguito congiuntamente definite come le Parti

PREMESSO

- ❖ che il Regolamento (UE) n. 1058/2021 del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di Coesione definisce i compiti, gli obiettivi specifici e l'ambito d'intervento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di Coesione (FC);
- ❖ che il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 - come successivamente modificato con Regolamenti (UE) n. 2039/2022 del 19 ottobre 2022 e n. 435/2023 del 27 febbraio 2023 - reca le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- ❖ che il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 e s.m.i. stabilisce le disposizioni finanziarie applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA), al Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF), al Fondo Sicurezza interna (ISF) e allo Strumento di sostegno finanziario per la politica di gestione delle frontiere e la politica dei visti (BMVI) (collettivamente, i «fondi»);
- ❖ che, ai sensi del “Considerando” n. (18) del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i., per “accordo di partenariato” si intende un documento strategico e conciso che orienta i negoziati tra la Commissione e lo Stato membro interessato sull'elaborazione dei programmi nell'ambito del FESR, del FSE+, del Fondo di coesione, del JTF e del FEAMPA;
- ❖ che, ai sensi dell'art. 2, punto 4), del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i., per “operazione” si intende: a) un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati nell'ambito dei programmi in questione; b) nel contesto degli strumenti finanziari, il contributo del programma a uno strumento finanziario e il successivo sostegno finanziario fornito ai destinatari finali da tale strumento finanziario;
- ❖ che, ai sensi dell'art. 2, punto 9), del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i., “beneficiario” è: a) un organismo pubblico o privato, un soggetto dotato o non dotato di personalità giuridica o una persona fisica, responsabile dell'avvio o sia dell'avvio che dell'attuazione delle operazioni; b) nel contesto dei partenariati pubblico-privato («PPP»),



l'organismo pubblico che ha avviato l'operazione PPP o il partner privato selezionato per attuarla; c) nel contesto dei regimi di aiuti di Stato, l'impresa che riceve l'aiuto; d) nel contesto degli aiuti «de minimis» forniti a norma dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 (37) o (UE) n. 717/2014 della Commissione, lo Stato membro può decidere che il beneficiario è l'organismo che concede gli aiuti, se è responsabile dell'avvio o sia dell'avvio che dell'attuazione dell'operazione; e) nel contesto degli strumenti finanziari, l'organismo che attua il fondo di partecipazione o, in assenza di un fondo di partecipazione, l'organismo che attua il fondo specifico o, se l'autorità di gestione gestisce lo strumento finanziario, l'autorità di gestione;

- ❖ che, ai sensi dell'art. 2, punto 37), del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i., per "operazione completata" si intende un'operazione che è stata materialmente completata o pienamente attuata e per la quale tutti i relativi pagamenti sono stati effettuati dai beneficiari e il relativo contributo pubblico è stato versato ai beneficiari;
- ❖ che, ai sensi dell'art. 2, punto 41), del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i. con "efficienza energetica al primo posto" si intende tenere nella massima considerazione, nella pianificazione energetica e nelle decisioni strategiche e di investimento, misure alternative di efficienza energetica efficienti in termini di costi per ottimizzare la domanda e l'offerta di energia, in particolare mediante risparmi energetici nell'uso finale efficaci sotto il profilo dei costi, iniziative di gestione della domanda e una conversione, trasmissione e distribuzione più efficienti dell'energia, pur continuando a conseguire gli obiettivi di tali decisioni;
- ❖ che, ai sensi dell'art. 2, punto 42), del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i., "immunizzazione dagli effetti del clima" è un processo volto a evitare che le infrastrutture siano vulnerabili ai potenziali impatti climatici a lungo termine, garantendo nel contempo che sia rispettato il principio dell'efficienza energetica al primo posto e che il livello delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dal progetto sia coerente con l'obiettivo della neutralità climatica per il 2050;
- ❖ che, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i., ciascuno Stato membro prepara un accordo di partenariato che espone l'orientamento strategico per la programmazione e le modalità per un impiego efficace ed efficiente del FESR, del FSE+, del Fondo di coesione, del JTF e del FEAMPA per il periodo compreso fra il 1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027;
- ❖ che il CIPESS con Delibera n. 78 del 22 dicembre 2021 ha approvato la proposta di accordo di partenariato (AP) per l'Italia di cui al Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 di disposizioni comuni (RDC) concernente la programmazione dei Fondi FESR, FSE Plus, JTF e FEAMPA per il periodo di programmazione 2021- 2027, autorizzando il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale all'avvio e alla conduzione del negoziato formale;
- ❖ che, a seguito del negoziato formale avviato il 17 gennaio 2022 dal Dipartimento per le Politiche di Coesione, l'Accordo di partenariato 2021-2027 tra Italia e Commissione europea relativo al ciclo di programmazione 2021-2027 è stato approvato con Decisione di esecuzione della CE n. C (2022) 4787 del 15 luglio 2022 e successivamente firmato e adottato il 19 luglio 2022, quale documento di orientamento strategico per la programmazione dei fondi FESR (Fondo europeo per lo sviluppo regionale), FSE+ (Fondo sociale europeo plus), Fondo di Coesione, JTF (Just transition fund) e FEAMPA (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura);
- ❖ che la Commissione europea, con Decisione n. C (2022) 7879 final del 26 ottobre 2022, ha approvato il Programma Regionale Campania FESR 2021-2027 (PR CAMPANIA FESR 2021-2027);
- ❖ che la Giunta Regionale con deliberazione n. 559 del 03/11/2022 ha preso atto della Decisione C (2022) 7879/2022 di approvazione del PR Campania FESR 2021/2027;
- ❖ che la Giunta Regionale con deliberazione n. 700 del 20/12/2022 ha istituito il Comitato di Sorveglianza del PR CAMPANIA FESR 2021-2027;

- ❖ che il Comitato di Sorveglianza del PR CAMPANIA FESR 2021-2027 ha approvato i criteri di selezione delle operazioni ai sensi del Regolamento (UE) n. 1060/2021 con DD n. 147 del 16/05/2023;
- ❖ che le Linee Guida e Strumenti per comunicare, consentono l'attuazione dei principi di comunicazione delle politiche di coesione 2021/2027, stabilendo gli adempimenti cui sono tenuti rispettivamente il ROS e il Beneficiario;
- ❖ che il Manuale di Attuazione del PR Campania FESR 2021 - 2027, approvato con Decreto Dirigenziale n. 179 del 03/07/2023, definisce un'operazione a titolarità regionale quando la Regione Campania è il Beneficiario (e può in tal senso assumere la funzione di stazione appaltante anche attraverso i suoi enti strumentali) ovvero è committente dell'opera e che ricadono in questa tipologia, in un'ottica di programmazione integrata delle risorse, tutti gli interventi di rilevanza strategica che l'Amministrazione regionale ritiene essere rispondenti ai fabbisogni di sviluppo del territorio ed anche gli interventi a titolarità che la Regione avvia sulla base di atti di programmazione nei settori la cui competenza esclusiva è in capo alla medesima Regione;
- ❖ che con DGR n. 810 del 29/12/2023 è stato approvato il Documento esecutivo di programmazione forestale" (DEPF) per il triennio 2024/2026, ai sensi della L.R. 11/96, che costituisce il livello esecutivo della programmazione forestale regionale, le cui linee generali e di indirizzo sono definite dal Piano Forestale Generale (PFG) e che indica, per l'intero territorio forestale regionale, le azioni prioritarie di intervento, gli obiettivi, le risorse per il triennio 2024/2026 a valere sulla Programmazione regionale PR CAMPANIA FESR 2021 – 2027, gli Enti delegati responsabili dell'attuazione degli interventi, gli indicatori di attuazione e di risultato, da impiegarsi a fini di monitoraggio e controllo.

PREMESSO ALTRESÌ

- ❖ che la “nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici”, COM(2021) 82 final del 24.2.2021, delinea una visione a lungo termine affinché l'UE diventi una società resiliente ai cambiamenti climatici, pienamente adattata agli effetti inevitabili dei cambiamenti climatici entro il 2050;
- ❖ che le direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE hanno costituito un sistema di aree destinate alla conservazione della diversità biologica presente nel territorio dell'Unione Europea denominato “Natura 2000”;
- ❖ che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha approvato con decreto direttoriale n.86 del 16 giugno 2015 la “Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici” (SNACC) contenente misure e politiche di adattamento da attuare mediante Piani di Azione Settoriali;
- ❖ che la Strategia europea per la biodiversità 2030, COM (2020) n.380 final del 20/5/2020 è una delle iniziative fondamentali del Green Deal europeo e del “Fit for 55”, che mira a rendere l'economia dell'UE sostenibile e climaticamente neutra entro il 2050 e tra gli obiettivi prioritari prevede la “creazione di zone protette comprendenti almeno il 30% della superficie terrestre e marina dell'UE, ampliando in tal modo la copertura delle zone Natura 2000 esistenti” e “il ripristino degli ecosistemi degradati in tutta l'UE entro il 2030 attraverso una serie di impegni e misure specifici” tra i quali il ripristino di almeno 25 000 km di fiumi Europei ad uno stato di corrente libera, la riduzione dell'uso e del rischio di pesticidi del 50% e la piantagione di 3 miliardi di alberi entro il 2030;
- ❖ che la Strategia Forestale europea 2030, COM (2021) n. 572 final del 16/07/2021, ha stabilito che “le foreste e il settore forestale rappresentano una componente essenziale nella transizione dell'Europa verso un'economia moderna, a impatto climatico zero, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva” e stabilisce come obiettivi di “garantire la ricostituzione e una gestione sostenibile rafforzata delle foreste ai fini dell'adattamento climatico e della loro resilienza” e “tutelare, ricostituire ed ampliare le foreste dell'UE per



combattere i cambiamenti climatici, invertire la perdita di biodiversità e garantire ecosistemi forestali resilienti e multifunzionali”;

- ❖ che la Strategia Forestale Nazionale (SFN), approvata con Decreto del 23 dicembre 2021 dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in concerto con i Ministeri della Transizione Ecologica, della Cultura, dello Sviluppo Economico e della Conferenza Stato-Regioni, in ottemperanza del Testo Unico in Materia di Foreste e Filiere Forestali (D.lgs 34/2018), rappresenta lo strumento essenziale con validità ventennale per delineare le politiche forestali nazionali nel contesto di quelle europee e degli accordi internazionali in cui si è stabilito il riconoscimento ed il rispetto della multifunzionalità delle foreste per armonizzare a livello nazionale gli obiettivi e le azioni da intraprendere per la sostenibilità della gestione forestale e la tutela del capitale naturale e del paesaggio;
- ❖ che la Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11 persegue tra le proprie finalità la conservazione, il miglioramento e l'ampliamento del bosco, la valorizzazione delle bellezze naturali e paesaggistiche, la difesa del suolo e la sistemazione idraulico - forestale, la prevenzione e la difesa dei boschi dagli incendi conferendo alle Comunità Montane, alle Province ed alla Città Metropolitana di Napoli, per i rispettivi territori di competenza, le funzioni amministrative relative a "rimboschimento di terreni nudi e cespugliati e ricostituzione dei boschi degradati o distrutti da incendi; sviluppo della selvicoltura e della arboricoltura da legno a scopi prevalentemente produttivi; conservazione, miglioramento ed ampliamento dei patrimoni boscati di Enti e privati; sistemazione idraulico - forestale delle pendici e consolidamento delle dune litoranee; realizzazione di interventi per la prevenzione e la difesa dei boschi dagli incendi; miglioramento e potenziamento della viabilità forestale e di prevenzione antincendio; realizzazione di altre opere pubbliche di bonifica montana a carattere infrastrutturale strettamente connesse alle precedenti categorie di intervento, ivi comprese quelle relative alla diffusione dell'irrigazione e alla raccolta di acque per uso plurimo; la rinaturalizzazione delle aree abbandonate per la difesa, conservazione e incremento del patrimonio faunistico e la produzione di piante officinali; conservazione, miglioramento ed ampliamento del verde pubblico; realizzazione di ogni altra opera pubblica ritenuta indispensabile per la valorizzazione ambientale dei territori di competenza degli Enti delegati”;
- ❖ che il Regolamento regionale n. 3/2017, per il raggiungimento delle finalità di tutela e gestione multifunzionale sostenibile dei boschi regionali e di cura e manutenzione del territorio montano, ha conferito agli enti delegati di cui all'art. 3 della L.R. 11/1996, ulteriori funzioni tra cui “tutela e miglioramento dei pascoli e delle praterie; gestione e manutenzione dei boschi di neo formazione compresi quelli insediatisi sui terreni incolti o abbandonati ai sensi della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali; realizzazione, manutenzione e gestione di sentieri..... cura e manutenzione delle foreste urbane ...”;
- ❖ che con DGR n. 104 del 7/3/2023 è stata approvata la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile della Campania la quale definisce le prospettive strategiche, normative e procedurali volte a orientare le politiche regionali in coerenza con i principi e gli obiettivi dello sviluppo sostenibile;
- ❖ che con DGR n. 489 del 12/11/2020 è stato adottato il “Documento Regionale di Indirizzo Strategico” il quale rappresenta il quadro programmatico unitario di riferimento per l'identificazione delle priorità di intervento della Politica di Coesione 2021-2027 e per la costruzione dei Programmi Operativi a valere sui fondi FESR, FSE+, FEASR e FEAMP oltre che dei programmi complementari e nazionali.

CONSIDERATO

- ❖ che l'art. 15 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Il citato art. 15, in definitiva, prefigura un modello convenzionale attraverso il quale le Pubbliche Amministrazioni coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo sinergico (CGCE, 19 dicembre 2012 (causa n. C-159/11); Cass. civ., 13 luglio 2006, n. 15893), ossia mediante reciproca collaborazione, nell'obiettivo comune di fornire servizi di interesse pubblico a favore della collettività o a parte di essa;
- ❖ che la Regione e gli Enti delegati (Comunità Montane, Province e Città Metropolitana) di cui all'art. 3 della L.R. 11/96 perseguono, in virtù di quanto disposto nella citata Legge Regionale e nel Regolamento regionale, obiettivi comuni di cura e governo del territorio montano in una logica di integrazione multisettoriale del patrimonio boschivo costituito dall'infrastruttura verde regionale;
- ❖ che tale obiettivo comune è finalizzato quindi alla valorizzazione del patrimonio forestale regionale, visto come un'unica infrastruttura verde, multifunzionale e produttrice di servizi ecosistemici essenziali, dai quali dipendono la vita dei cittadini, le economie locali, la sicurezza del territorio e la qualità del paesaggio, il tutto come parte di una più ampia strategia regionale di adattamento al cambiamento climatico e di prevenzione e contrasto degli accresciuti rischi naturali legati al fuoco, agli eventi climatici estremi, alle fitopatie, al dissesto idrogeologico;
- ❖ che l'art. 7, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 prevede che "le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea";
- ❖ che l'art. 7, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023 stabilisce che "la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione";
- ❖ che l'utilizzo di tali accordi tra la Regione Campania e gli Enti Delegati di cui all'art. 3 della L.R. 11/96, rispetta tutte le condizioni richiamate dall'art. 7 c.4 del D. Lgs. n. 36/2023 trattandosi di cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici (pubbliche) che perseguono, obiettivi comuni, rientranti ex lege tra le funzioni proprie degli stessi o ad essi conferite, tesi a garantire esclusivamente il raggiungimento degli interessi pubblici comuni;
- ❖ che l'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce che "Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, le aziende e gli enti pubblici non economici nazionali, regionale e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza



negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”;

- ❖ che con PG/2022/348451 l'avvocatura regionale ha espresso parere favorevole, con precise prescrizioni, all'adozione dello schema di accordo di collaborazione ex art.15 della legge n.241/90 in ordine alla disciplina delle modalità di funzionamento della cooperazione per gli interventi a titolarità tra Regione in quanto beneficiario di un'operazione finanziata a valere sulle risorse del FESR CAMPANIA e gli enti delegati ex legge regionale n.11/96;
- ❖ che il PR FESR 2021/2027 prevede nell'ambito dell'Asse prioritario 2 “Energia, Ambiente e Sostenibilità” l'obiettivo specifico RSO 2.4 “Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici” dedicato, tra l'altro, a promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici;
- ❖ che l'obiettivo dell'Azione 2.4.3 è ridurre il livello di esposizione al rischio idrogeologico connesso al clima e alla geomorfologia dei luoghi, migliorandone la resilienza e privilegiando, laddove possibile, soluzioni nature-based. Tra gli altri, si prevedono interventi per la: mitigazione del rischio idrogeologico (stabilizzazione dei versanti, sistemazione fluviale, salvaguardia delle coste alte e basse); salvaguardia nelle aree antropizzate strutturate nelle aree retrodunali; monitoraggio e controllo del territorio e delle risorse naturali; ripristino e recupero delle dinamiche idro-morfologiche; manutenzione e programmazione di difesa fluviale su reticoli idrografici, al fine di ridurre il livello di esposizione ai rischi connessi al clima; contrasto all'instabilità dei versanti e all'erosione costiera: riduzione del rischio di incendi, anche mediante prevenzione e gestione attiva del territorio; realizzazione, gestione e potenziamento delle infrastrutture verdi e dei servizi ecosistemici offerti dalla Rete Natura 2000 funzionali alla riduzione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici;
- ❖ che in virtù di quanto riportato nelle previsioni del Documento di programmazione forestale, gli interventi proposti risultano coerenti con gli obiettivi del PR FESR Campania 21/27 ed in particolare relativamente alle specifiche attività con l'Azione 2.4.3 “Promuovere un'impostazione sistemica e precauzionale migliorando la resilienza attraverso interventi mirati a ridurre il livello di esposizione ai rischi connessi al clima”, attraverso la riduzione del rischio di incendi, la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino delle dinamiche idro-morfologiche difesa fluviale su reticoli idrografici e il potenziamento delle infrastrutture verdi e dei servizi ecosistemici offerti dalla Rete Natura 2000;
- ❖ con il DPGR n. 60 del 6/06/2023 il Dirigente pro tempore della Direzione Generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Campania è stato designato quale ROS dell'Obiettivo specifico 2.4 - Azione 2.4.3.

VISTI

- ❖ gli atti sopra richiamati;
- ❖ i Regolamenti delegati della Commissione per il periodo;
- ❖ i Regolamenti di esecuzione della Commissione per il periodo.

Le Parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 Premesse

a) Le Parti coinvolte sono:

- Il Direttore Generale pro tempore della Direzione Generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Campania designato Responsabile di Obiettivo Specifico (d'ora in poi ROS) che assume la titolarità dell'operazione in quanto Beneficiario dell'Azione 2.4.3. ai sensi del PR FESR 2021/2027;
- La COMUNITA' MONTANA CALORE SALERNITANO in qualità di Ente Delegato (d'ora in poi Ente Delegato) per l'attuazione dell'operazione.

b) Le Premesse, il considerato, inclusi i regolamenti comunitari, le norme nazionali e regionali i documenti tutti ivi richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e hanno valore di patto tra le Parti che dichiarano espressamente di averne piena e completa conoscenza.

Articolo 2

Oggetto dell'Accordo di collaborazione

- a) Il presente atto regola i rapporti tra la Regione Campania - Direzione Generale per le Politiche agricole, Alimentari e Forestali (50.07.00), rappresentata dal ROS in quanto Beneficiario dell'Azione 2.4.3. ai sensi del PR FESR 2021/2027, e l'Ente delegato per l'attuazione dell'operazione da ammettere a finanziamento fino a un massimo stimato di € 2.727.800,00 a valere sulle risorse del PR FESR CAMPANIA 2021/2027 - Asse 2 - Obiettivo specifico 2.4 - Azione 2.4.3.
- b) Le Parti si impegnano a realizzare congiuntamente, in quanto di interesse comune, le attività previste nell'ambito dell'operazione da finanziare con risorse del PR FESR CAMPANIA 2021/2027 - Asse 2 - Obiettivo specifico 2.4 - Azione 2.4.3.
- c) La collaborazione formalizzata con il presente atto è tesa a definire le modalità operative, tecniche-economiche e amministrative relativamente al finanziamento, alla progettazione e alla realizzazione degli interventi a titolarità regionale discendenti dal DEPF 2024/2026 afferenti alla "riduzione del livello di esposizione ai rischi connessi al clima attraverso il miglioramento della resilienza del territorio" di competenza dell'Ente delegato sottoscrittore COMUNITA' MONTANA CALORE SALERNITANO.
- d) Il presente atto contribuisce, in attuazione dell'Azione 2.4.3 - "Promuovere un'impostazione sistemica e precauzionale migliorando la resilienza attraverso interventi mirati a ridurre il livello di esposizione ai rischi connessi al clima" del PR CAMPANIA FESR 2021-2027, al raggiungimento dell'obiettivo di ridurre il livello di esposizione al rischio idrogeologico connesso al clima e alla geomorfologia dei luoghi, migliorandone la resilienza e privilegiando, laddove possibile, soluzioni nature-based.

Articolo 3

Obblighi delle Parti

a) Con la stipula del presente accordo il ROS si impegna a:

- ✓ generare il Codice Unico di Progetto (CUP) in relazione all'operazione;
- ✓ redazione e approvazione del quadro esigenziale e del documento di indirizzo della progettazione ai sensi dell'art. 41 del D.lgs n. 36/2023;
- ✓ coordinare e definire gli indirizzi, il rispetto degli obiettivi, dei contenuti e dei tempi promuovendo un'attività di impulso e controllo sull'avvio, sullo stato di attuazione e sulla conclusione dell'operazione;
- ✓ valutare la fattibilità tecnica, economica e amministrativa della progettazione esecutiva verificandone la coerenza con le indicazioni contenute nel DEPF 2024-2026 e con i criteri di ammissibilità del PR FESR 2021-2027, ai fini della relativa ammissione a finanziamento;

- ✓ adottare, in seguito alla ricezione ed alla verifica della progettazione esecutiva degli interventi, apposito Decreto di ammissione a finanziamento ed all'impegno contabile dell'importo ai fini della successiva liquidazione dell'anticipazione del 20% del costo dell'intervento;
- ✓ nominare il Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di propria competenza stabilite dal presente Accordo, in mancanza del quale il ROS assume tale funzione;
- ✓ nominare, per lo svolgimento delle proprie attività, il Team di Obiettivo Specifico, composto da un numero adeguato di unità assegnate ai singoli ambiti di attività;
- ✓ adottare, dopo aver effettuato le verifiche ordinarie di propria competenza, i Decreti dirigenziali di liquidazione dei successivi acconti, in cui sono indicati il creditore (ivi inclusi gli estremi per l'identificazione fiscale) e rispettivamente l'importo dell'impegno e l'esatto importo da pagare, ai sensi del Manuale di Attuazione. Per i suddetti Decreti il ROS indica:
 - il capitolo di bilancio sul quale imputare la spesa;
 - l'impegno di spesa sul quale imputare la liquidazione;
 - le percentuali di cofinanziamento comunitario della spesa;
 - il codice di monitoraggio del progetto di riferimento;
 - il CUP dell'intervento;
 - la codifica SIOPE appropriata;
 - la categoria di spesa;
 - la struttura della codifica elementare con i codici previsti dall'art.13 del D.P.C.M. 28/12/2011 (intitolato "Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118") e da riferire alla nuova classificazione di bilancio prevista dal D.lgs. n. 118/2011;
- ✓ comunicare le scadenze e le modalità con le quali l'ente delegato deve inviare i dati relativi all'attuazione delle attività/operazioni finanziate, necessari ad alimentare il monitoraggio finanziario, procedurale e fisico dell'operazione;
- ✓ verificare l'eventuale proposta di rimodulazione dell'intervento da parte dell'Ente delegato in caso di esigenze connesse alla realizzazione dell'intervento durante l'esecuzione dello stesso verificando la conformità alla normativa vigente e l'ammissibilità delle relative spese al PR 21/27 e solo in caso di esito positivo a procedere all'approvazione con atto di portata equivalente all'ammissione;
- ✓ l'implementazione in modo adeguato del sistema di monitoraggio alle scadenze comunicate e con le modalità richieste, al fine di fornire i dati relativi all'attuazione delle attività/operazioni finanziate, necessari ad alimentare il monitoraggio finanziario, procedurale e fisico. L'aggiornamento del sistema di monitoraggio sarà propedeutico alla liquidazione degli acconti del finanziamento concesso da parte della Regione durante la realizzazione dell'operazione;
- ✓ l'istituzione di un fascicolo di progetto contenente la documentazione tecnica, amministrativa e contabile in originale relativamente alle attività di competenza dell'ente delegato conformemente a quanto prescritto nel Manuale controlli;
- ✓ assicurare, previa verifica della documentazione trasmessa da parte dell'ente delegato, che lo stesso riceva l'importo totale della spesa pubblica ammissibile dovuta entro 60 giorni dall'esito positivo dell'istruttoria relativa alla presentazione della richiesta di pagamento;
- ✓ supportare l'ente delegato, in coordinamento con l'Ufficio per la Verifica dei Criteri ambientali e climatici dell'AdG FESR, nelle attività connesse al rispetto, lì dove ne sussistano i requisiti, di quanto previsto dall'art. 73 c.2 lett. j) del RDC, ovvero "l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni" (Comunicazione 2021/C 373/01 - climate proofing), come declinato tra i requisiti di "Ammissibilità Generale": criterio 3.5;
- ✓ supportare l'ente delegato, in coordinamento con l'Ufficio per la Verifica dei Criteri ambientali e climatici dell'AdG FESR, nelle attività connesse al rispetto del principio

del DNSH ex art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852, come declinato tra i requisiti di "Ammissibilità Generale": criterio 3.9.

b) Con la stipula del presente atto, l'Ente delegato si obbliga a garantire:

- ✓ l'accettazione dei contenuti del quadro esigenziale e del DIP approvati dalla Regione Campania- Direzione Generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali (DG 50 07);
- ✓ la nomina del Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di propria competenza;
- ✓ la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e del progetto esecutivo secondo gli indirizzi forniti dalla Regione Campania con il quadro esigenziale e il DIP approvati;
- ✓ l'applicazione del vigente Prezzario regionale dei lavori pubblici approvato dalla Direzione Generale "per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile" della Regione Campania per le opere e le attività previste dall'operazione, computate ai prezzi previsti decurtati della quota relativa all'utile d'impresa, per le singole categorie di opere;
- ✓ la verifica, la validazione e l'approvazione tecnico-amministrativa dei livelli di progettazione dell'operazione ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. n. 36/2023 e delle norme vigenti in materia del progetto di fattibilità tecnico-economica e del progetto esecutivo;
- ✓ la conformità delle procedure utilizzate alle norme comunitarie e nazionali di settore nonché a quelle in materia ambientale, sociale, sicurezza e lavoro, di pari opportunità, delle regole della concorrenza, dei contratti pubblici, di cooperazione tra enti pubblici ai sensi dell'art.7 del D.lgs n.36/2023 ed in particolare di rispetto di quanto disposto dall'art. 50 del Reg. (UE) n. 1060/2021;
- ✓ la predisposizione e l'invio al ROS del cronoprogramma procedurale per le attività di propria competenza, del quadro economico da ammettere a finanziamento, dei livelli progettuali delegati. In particolare, il cronoprogramma di spesa deve riportare le previsioni di spesa dell'operazione in coerenza con l'avanzamento fisico e procedurale riportato nel cronoprogramma procedurale;
- ✓ la nomina dell'Ufficio di Direzione dei lavori e del Coordinamento per la sicurezza e di tutti gli adempimenti tecnici, contabili ed amministrativi connessi all'attuazione dell'intervento oggetto del presente atto;
- ✓ l'attuazione dell'intervento, l'adozione degli stati di avanzamento, la conclusione, la regolare esecuzione, il collaudo e la funzionalità dell'intervento in coerenza con le tempistiche di cui al cronoprogramma, le azioni informative e la pubblicità;
- ✓ la tempestiva messa a disposizione della Regione di tutta la documentazione necessaria a monitorare l'avanzamento delle attività secondo le modalità e la tempistica indicata dal ROS per alimentare il monitoraggio, finanziario, fisico e procedurale dell'operazione utilizzando gli indicatori previsti per l'azione 2.4.3 del PR FESR 2021-2027;
- ✓ l'istituzione di un fascicolo di progetto contenente la documentazione tecnica, amministrativa e contabile in originale relativamente alle attività di competenza dell'ente delegato conformemente a quanto prescritto nel Manuale controlli;
- ✓ la collaborazione in occasione delle visite ispettive, e dei controlli disposti dal ROS in fase di avviamento, in itinere e a conclusione dell'intervento/ degli interventi, dei Controlli di I livello e degli audit dell'Autorità di Audit e di Organismi nazionali e comunitari, nel rispetto delle disposizioni regolamentari europee e nazionali e delle disposizioni del PR CAMPANIA FESR 2021- 2027;
- ✓ lo svolgimento di un'istruttoria motivata che, nell'ambito della propria auto-organizzazione amministrativa, giustifichi la scelta di affidare eventualmente a una Società in house la prestazione di servizi specialistici. Il provvedimento motivato dell'affidamento in house, da adottarsi nel rispetto dei principi di "risultato", "fiducia" e "accesso al mercato", deve dare conto dei vantaggi per la collettività, delle

connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche (eventuale);

- ✓ il rispetto, nella fase attuativa dell'intervento, del quadro economico approvato dal ROS con il decreto di ammissione a finanziamento, pena il mancato rimborso delle spese non coerenti;
- ✓ la trasmissione - in caso di esigenze connesse alla realizzazione dell'intervento durante l'esecuzione dello stesso - della proposta di rimodulazione dell'intervento e/o delle voci del quadro economico ammesso, al ROS il quale solo a seguito della verifica con esito positivo della conformità alla normativa vigente e dell'ammissibilità delle relative spese al PR 21/27, potrà procedere all'approvazione con atto di portata equivalente all'ammissione;
- ✓ il rispetto degli obblighi derivanti dal "Protocollo di Intesa per il rafforzamento delle azioni di prevenzione della corruzione e dell'infiltrazione da parte della criminalità organizzata nelle opere di bonifica ambientale" di cui alla D.G.R. n. 136 del 12/05/2014 e s.m.i.;
- ✓ un sistema di contabilità separata (ex art 57 del RdC) o una codificazione contabile appropriata per tutte le transazioni relative alle operazioni afferenti al PR FESR 21/27 e la costituzione di un conto di tesoreria e/o conto corrente per entrate e uscite relative a tutte le operazioni afferenti al PR Campania FESR 21/27;
- ✓ il rispetto di tutte le disposizioni per la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;
- ✓ il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale sull'ammissibilità delle spese;
- ✓ il rispetto del divieto di doppio finanziamento previsto dalla normativa europea e nazionale nell'utilizzo di risorse pubbliche;
- ✓ il rispetto, lì dove ne sussistano i requisiti, di quanto previsto dall'art. 73 c.2 lett. j) del RDC, ovvero "l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni" (Comunicazione 2021/C 373/01 - climate proofing), come declinato tra i requisiti di "Ammissibilità Generale": criterio 3.5;
- ✓ il rispetto del principio del DNSH ex art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852, come declinato tra i requisiti di "Ammissibilità Generale": criterio 3.9;
- ✓ il rispetto degli specifici adempimenti connessi alla procedura di selezione e concessione dal decreto di ammissione a finanziamento;
- ✓ l'attestazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nel periodo di riferimento, unitamente alla copia della documentazione tecnico/amministrativa/contabile relativa alle attività/operazioni finanziate;
- ✓ il rispetto del cronogramma procedurale e di spesa dell'operazione riportato nel Decreto di ammissione a finanziamento;
- ✓ il rispetto delle procedure definite nella pista di controllo secondo le specifiche indicazioni del ROS;
- ✓ l'indicazione su tutti i documenti di spesa riferiti al progetto del PR Campania FESR 21/27, dell'Obiettivo specifico e dell'Azione pertinenti del titolo dell'operazione, del Codice Unico di Progetto (CUP), del Codice Identificativo Gare (CIG);
- ✓ l'emissione, in caso di pluralità di operazioni cofinanziate nell'ambito del PR Campania FESR 21/27, ovvero di cofinanziamento dell'operazione con ulteriori fonti finanziarie, di documenti di spesa distinti, ovvero la chiara imputazione della quota di spesa corrispondente a ciascuna operazione o a ciascuna fonte finanziaria;
- ✓ l'inoltro al ROS della documentazione inerente all'operazione cofinanziata in formato digitale (via Pec) secondo le indicazioni riportate nel Manuale di Attuazione PR Campania FESR 21/27;
- ✓ la conservazione della documentazione relativa all'operazione secondo quanto stabilito dall'art. 82 del Regolamento (UE) n. 1060/2021;

- ✓ la stabilità dell'operazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 65 del Regolamento (UE) n. 1060/2021;
 - ✓ il corretto adempimento di tutte le prestazioni e obblighi in capo al Beneficiario come previsti dai Regolamenti comunitari richiamati nelle Premesse e dal Manuale di Attuazione del PR Campania FESR 21/27, anche nelle versioni aggiornate successivamente alla stipula del presente Accordo;
 - ✓ in ogni caso, agli adempimenti funzionali alla corretta e regolare esecuzione del presente Accordo come indicati dal ROS.
- c) Le Parti, consapevoli degli interessi pubblici connessi alla realizzazione del presente Accordo si impegnano, nello svolgimento delle attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli obblighi previsti. A tal fine, le parti si danno reciprocamente atto che il rispetto delle regole di ammissibilità, in termini di tipologia della spesa ed orizzonte temporale in cui vanno sostenute, definite Regolamento (UE) n. 1060/2021 e delle procedure previste dal Sistema di Gestione e controllo del PR FESR 2021/2027 costituiscono elemento prioritario ed essenziale per l'attuazione dell'operazione oggetto del presente Accordo.
- d) Le Parti, con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano a rispettare le procedure di attuazione, monitoraggio e controllo previste dal Sistema di gestione e controllo del PR FESR 2021/2027, inclusa la verifica puntuale di tutta la documentazione amministrativa e l'eventualità che l'intervento possa essere campionato per i controlli in loco.

Articolo 4

Obblighi di informazione e pubblicità

- a) Con riferimento alle attività connesse alle azioni di informazione, comunicazione e pubblicità, il ROS provvede ad assicurare il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti nel Capo III - Sezione I e II e Allegato IX del Regolamento (UE) n. 1060/2021.
- b) L'obbligo puntuale del rispetto delle misure di informazione e comunicazione di cui agli articoli 47 e 50 e all'Allegato IX del Reg. n. (UE) 1060/2021 è delegato all'ente delegato.

Articolo 5

Modalità di rimborso delle spese

- a) Nessun pagamento e/o compenso è dovuto all'Ente Delegato sotto qualunque forma e titolo, per l'espletamento dei compiti derivanti dall'attuazione del presente atto.
- b) Gli importi delle voci di costo previsti dal quadro economico dell'intervento, come risultanti dalla progettazione esecutiva approvata, che saranno trasmesse dall'Ente Delegato COMUNITA' MONTANA CALORE SALERNITANO, saranno rimborsati, a seguito di presentazione di idonea documentazione attestante l'avvio e la realizzazione degli interventi con il raggiungimento dei risultati attesi.
- c) Le erogazioni di cui al comma b) saranno disposti secondo le seguenti modalità e tempistiche:
- ✓ un'anticipazione del 20% del valore del progetto risultate dal Quadro economico previa verifica dello stesso e con l'ammissione a finanziamento da parte del ROS;
 - ✓ uno o più rimborsi intermedi relativamente ai SAL emessi e rendicontazione delle spese generali sostenute, previa verifica da parte della Regione del positivo avanzamento progettuale fino al raggiungimento del 90% del valore del progetto ammesso a finanziamento secondo le modalità che saranno stabilite nel decreto di ammissione a finanziamento;
 - ✓ Il saldo del 10% del valore risultate dal quadro economico a consuntivo dell'intervento, previa verifica positiva del completamento dell'intervento (stato

finale, certificato di ultimazione dei lavori, collaudo dell'opera, rendicontazione delle spese generali sostenute) e del raggiungimento degli obiettivi e risultati attesi accertati mediante visita in loco da parte dei competenti uffici regionali.

- d) Con riferimento all'erogazione delle risorse, l'ente delegato dovrà ricevere l'importo totale della spesa pubblica ammissibile entro 60 giorni dall'esito positivo dell'istruttoria relativa alla presentazione della richiesta di pagamento. A tale riguardo, l'ente delegato dovrà procedere all'inoltro della Domanda di rimborso al ROS e dovrà fornire informazioni sui dati relativi ai progressi realizzati per il raggiungimento dei target degli indicatori previsti nel "Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione", se inerenti, pena il mancato trasferimento di risorse in suo favore e l'inesigibilità delle stesse.
- e) Il ROS, inoltre, dovrà celermente procedere a inserire, nella Dichiarazione di Spesa di propria competenza, le spese rendicontate, al fine di garantirne la certificazione in tempi brevi. La dichiarazione di spesa/domanda di rimborso ai fini della sua ricevibilità dovrà contenere i dati relativi ai progressi realizzati per il raggiungimento dei target degli indicatori previsti dal Programma.
- f) L'importo del Decreto di ammissione a finanziamento può essere revocato nella sua totalità o ridotto dal ROS a seguito del riscontro di irregolarità/frodi e/o nei casi in cui non siano rispettate le tempistiche previste per l'espletamento dei vari step procedurali indicati dall'Ente Delegato nel cronoprogramma ed attinenti le diverse fasi di attuazione dell'operazione. In tal caso è previsto, inoltre, nei confronti dell'Ente Delegato, l'obbligo di restituire le somme dei rimborsi indebitamente ricevute, secondo le indicazioni e modalità dettate dal ROS in ossequio alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia, anche attraverso la compensazione del credito vantato dalla Regione Campania (pari all'importo delle liquidazioni dei rimborsi erogate all'Ente Delegato fino a quella data) con ogni eventuale altro credito vantato dall'Ente Delegato nei confronti della stessa, ai sensi degli artt. 1241, 1242 e 1252 codice civile.

Articolo 6

Rimborsi ammissibili

- a) Le Parti si danno reciprocamente atto che le tipologie di rimborso ammissibili al finanziamento del FESR, che ricadono nell'ambito delle operazioni del Programma Regionale, sono quelle previste dall'art. 63 del Regolamento (UE) n.1060/2021 nonché quelle previste dalla normativa nazionale e regionale vigente ratione temporis e previste dal QE di progetto.

Articolo 7

Verifiche e controlli

- a) Il ROS svolge le verifiche ordinarie rientranti nell'attività di gestione e attuazione degli interventi che riguardano, dal punto di vista temporale, l'intero "ciclo di vita" dell'operazione.
- b) In fase di realizzazione dell'operazione, le verifiche e i controlli hanno ad oggetto la domanda di rimborso dell'ente delegato e le rendicontazioni di spesa che la accompagnano e, in particolare, riguardano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ✓ la correttezza formale delle domande di rimborso;
- ✓ il rispetto delle norme comunitarie e nazionali in materia di appalti pubblici e pubblicità;
- ✓ l'istruttoria svolta al fine di giustificare la scelta di affidare eventualmente ad una Società in house la prestazione di servizi specialistici;
- ✓ la sussistenza, la conformità e la regolarità del contratto/convenzione o altro documento negoziale e/o di pianificazione delle attività rispetto all'avanzamento delle attività e la relativa tempistica. Tale verifica può essere svolta sulla base di documenti descrittivi delle attività svolte, quali stati avanzamento lavori o relazioni delle attività svolte;
- ✓ la regolarità finanziaria della spesa sui documenti giustificativi presentati ovvero l'ammissibilità delle spese mediante verifica dei seguenti principali aspetti:
 - la completezza e la coerenza della documentazione giustificativa di spesa (comprendente almeno fatture quietanzate o documentazione contabile equivalente) ai sensi della normativa nazionale e comunitaria di riferimento, al PR FESR, al bando di selezione/bando di gara, al contratto/convenzione e a eventuali rinegoziazioni secondo buona fede delle condizioni contrattuali per il ripristino dell'originario equilibrio del contratto, modifiche e/o varianti intervenute in corso di esecuzione e debitamente approvate;
 - la conformità della documentazione giustificativa di spesa alla normativa civilistica e fiscale;
 - l'ammissibilità della spesa in quanto riferibile alle tipologie di spesa consentite congiuntamente dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento, dal bando di selezione/di gara, dal contratto/convenzione e da sue eventuali varianti;
 - l'eleggibilità della spesa, in quanto sostenuta nel periodo consentito dal Programma;
 - la riferibilità della spesa all'ente delegato e all'operazione selezionata;
 - il rispetto dei limiti di spesa ammissibile a contributo previsti dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento, dal contratto/convenzione e da eventuali varianti; tale verifica deve essere riferita anche alle singole voci di spesa incluse nella rendicontazione sottoposta a controllo;
- ✓ il rispetto delle disposizioni previste per le modalità di erogazione del finanziamento; in relazione ai contratti, indipendentemente dall'esperimento o meno di una gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, la normativa in vigore sulla tracciabilità dei flussi finanziari in applicazione del "Piano finanziario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i..
- c) In fase di conclusione, le verifiche e i controlli devono essere effettuati con riferimento ai seguenti aspetti:
 - ✓ l'avvenuta presentazione del rendiconto finale da parte dell'ente delegato;
 - ✓ la verifica della documentazione giustificativa di spesa residuale presentata secondo le modalità riportate precedentemente nella "fase di realizzazione";
 - ✓ l'avvenuta presentazione della domanda di saldo da parte dell'ente delegato;
 - ✓ la determinazione dell'importo effettivamente riconosciuto e del relativo saldo.
- d) A seguito della conclusione delle operazioni, il ROS verificherà il rispetto della "stabilità delle operazioni" secondo quanto previsto all'art. 65 del Reg. (UE) n. 1060/2021.
- e) Inoltre, al fine di individuare tempestivamente eventuali irregolarità e/o errori e/o difformità esecutive, il ROS può effettuare delle verifiche in loco, con lo scopo di:
 - ✓ completare le verifiche eseguite a livello amministrativo;

- ✓ comunicare all'ente delegato di riferimento le dovute correzioni da apportare possibilmente mentre l'operazione è ancora in corso d'opera.
- f) Qualora a seguito dei controlli svolti dalla Struttura Dirigenziale di Secondo Livello per i Controlli di I livello emergessero irregolarità/criticità sui progetti di propria competenza, il ROS potrà procedere ad acquisire dall'ente delegato dell'operazione eventuali controdeduzioni e/o documentazione integrativa utile a superare le criticità riscontrate.
- g) L'Ente delegato è responsabile della corretta attuazione dell'operazione cofinanziata.
- h) L'Ente delegato, inoltre, garantisce alle strutture competenti della Regione (Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione, ROS, Autorità di Audit) e, se del caso, agli Organismi Intermedi, al Ministero dell'Economia e delle Finanze (IGRUE), ai Servizi ispettivi della Commissione, nonché a tutti gli organismi deputati allo svolgimento di controlli sull'utilizzo dei fondi comunitari, l'accesso a tutta la documentazione, amministrativa, tecnica e contabile, connessa all'operazione cofinanziata. Esso è tenuto, inoltre, a fornire agli esperti o organismi deputati alla valutazione interna o esterna del PR FESR tutti i documenti necessari alla valutazione del Programma.
- i) L'Ente delegato, è, infine, tenuto a prestare la massima collaborazione nelle attività svolte dai soggetti incaricati dei controlli fornendo tempestivamente le informazioni richieste e gli estratti o copie dei documenti o dei registri contabili.

Articolo 8 Recuperi

- a) Ogni irregolarità, rilevata prima o dopo l'erogazione del rimborso versato all'Ente Delegato, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati dal ROS in conformità con la normativa di riferimento, secondo i rispettivi ordinamenti.
- b) Il ROS dovrà fornire tempestivamente all'AdG ogni informazione in merito agli importi recuperati, agli importi da recuperare e agli importi non recuperabili.

Articolo 9 Casi di risoluzione

- a) Qualora l'attuazione dell'intervento dovesse procedere in sostanziale difformità dalle modalità, dai tempi, dai contenuti e dalle finalità e dagli obblighi sanciti e prescritti dalla normativa comunitaria e nazionale applicabile al presente Accordo tra le parti, dal PR FESR 2021/2027, dal Manuale per l'attuazione, dal DEPF 20204-2026 si procede alla risoluzione dell'Accordo tra le parti e alla contestuale revoca in quota parte o totale del finanziamento.
- b) Come previsto dall'art. 5 lettera f), a seguito del riscontro di irregolarità/frodi oppure nel caso di ritardi superiori a 6 mesi complessivi tra i vari *step* procedurali, fisici e/o di spesa indicati nei rispettivi cronoprogrammi, il ROS è tenuto ad avviare un contraddittorio con l'Ente Delegato finalizzato alla revoca totale o parziale dell'importo ammesso a finanziamento nel caso in cui accerti che tali ritardi non siano dipesi da giustificati e documentati motivi non imputabili, né direttamente né indirettamente, all'Ente Delegato.
- c) Nel caso in cui il ROS decida di rimborsare, in favore dell'Ente Delegato, fatture non pagate (anche in sede di erogazione del saldo) la mancata presentazione delle quietanze entro il termine massimo di 80 giorni ovvero entro l'inferiore termine

stabilito con atto amministrativo dal ROS, costituisce, altresì, motivo di revoca del finanziamento.

- d) La risoluzione del presente accordo e la revoca totale e/o parziale dell'importo ammesso a finanziamento comporterà l'obbligo per l'Ente Delegato di restituire le somme dei rimborsi indebitamente ricevute maggiorate degli interessi legali maturati *medio tempore*.
- e) L'obbligo di restituire le somme indebitamente ricevute, secondo le indicazioni e modalità dettate dal ROS in ossequio alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia, può avvenire anche attraverso la compensazione del credito vantato per tale causale dalla Regione Campania, pari all'importo delle liquidazioni erogate all'Ente Delegato, fino a quella data, con ogni eventuale altro credito vantato dall'Ente Delegato, nei confronti della stessa, ai sensi degli artt. 1241, 1242 e 1252 codice civile.
- f) Le parti convengono, ai sensi dell'art. 2745 codice civile, che i crediti della Regione nascenti dal recupero delle somme dei rimborsi indebitamente percepite dall'Ente Delegato e oggetto di revoca sono assistiti da privilegio speciale sui beni immobili realizzati con le risorse regionali, con preferenza sui creditori ipotecari ai sensi dell'art. 2748 codice civile e prevalenza su ogni titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante.
- g) In caso di risoluzione contrattuale rimane impregiudicato il diritto della Regione Campania ad agire per il maggior danno che ad essa ne derivi.

Articolo 10

Divieto di cumulo

- a) L'Ente Delegato dichiara di non percepire contributi, finanziamenti, o altre sovvenzioni, comunque denominati, da organismi pubblici per l'operazione oggetto del presente Accordo.
- b) In caso di accertata violazione di tale obbligo, il ROS dispone la revoca del finanziamento e la risoluzione del presente Accordo ai sensi del precedente art.10.

Articolo 11

Clausola manleva

- a) L'Ente Delegato dovrà inserire negli atti amministrativi relativi all'operazione una clausola che esplicitamente esoneri la Regione da qualsiasi rapporto di debito o di responsabilità diretta nei confronti di eventuali soggetti terzi coinvolti nell'esecuzione dell'intervento finanziato con il presente Accordo.
- b) L'Ente Delegato è responsabile di qualsiasi danno che i terzi subiscano direttamente e/o indirettamente in dipendenza dell'esecuzione dell'intervento e delle attività connesse e non potrà quindi pretendere di rivalersi nei confronti della Regione che rimarrà, pertanto, estranea a ogni tipo di contenzioso, stragiudiziale e/o giudiziale.
- c) Il personale utilizzato dall'Ente Delegato, che è l'esclusivo titolare del rapporto di lavoro, non potrà avanzare alcuna pretesa, per l'attività svolta nell'esecuzione dell'intervento finanziato con il presente Accordo, nei confronti dell'Amministrazione Regionale.

Articolo 12

Tutela della privacy

- a) L'Ente Delegato si impegna ad osservare le disposizioni in materia di trattamento dei dati e di tutela della riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo.
- b) Le Parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali ai soli fini del presente Accordo.

Articolo 13 **Clausola anti-pantouflage**

- a) In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della Legge n. 190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, le Parti dichiarano e attestano con la sottoscrizione del presente Accordo:
 - ✓ che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'ente delegato e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione;
 - ✓ di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di aver attribuito loro incarichi a qualsiasi titolo.
- b) I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, all'Ente Delegato che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati a essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

Articolo 14 **Modifiche e durata**

- a) Il presente accordo entra in vigore dalla data di relativa sottoscrizione di ambo le Parti ed è efficace fino al compimento delle attività in essa previste e, in ogni caso fino al 31 dicembre 2029, data ultima di ammissibilità della spesa (art. 63 Reg. (UE) n. 1060/2021). L'Ente delegato si obbliga, comunque, a garantire, anche oltre tale data, e con la richiesta tempestività i necessari adempimenti relativi alle attività di chiusura della Programmazione fino all'esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici relativi al Programma Regionale FESR 2021-2027.
- b) Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente accordo sono apportate con atto scritto.

Articolo 15 **Foro competente**

- a) Il Foro competente per la risoluzione di eventuali controversie derivanti dall'applicazione ed esecuzione del presente Accordo, nonché di tutte le controversie derivanti dagli atti contrattuali e negoziali presupposti e connessi, è esclusivamente quello di Napoli, ai sensi dell'art. 29 c.p.c..
- b) Rimane espressamente esclusa dalle Parti la compromissione in arbitri.

Articolo 16 **Imposte e tasse**

- a) Tutte le imposte e tasse relative al presente accordo, anche se sopravvenute successivamente alla relativa sottoscrizione, compresa la sua registrazione, restano a esclusivo carico dell'Ente Delegato.
- b) Per le parti del presente Accordo che vengono considerate rilevanti agli effetti dell'IVA, tale onere si intende a carico della Regione Campania.

Articolo 17

Comunicazioni tra le parti

Le comunicazioni da rendersi ai sensi del presente Accordo saranno effettuate per iscritto ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata e per la trasmissione documentale secondo le indicazioni fornite dal ROS:

- per la Regione: uod.500718@pec.regione.campania.it
- per l'Ente Delegato: protocollo@pec.cmcalore.it

Articolo 18

Disposizioni finali

- a) Per tutto quanto non disciplinato dal presente, si fa riferimento a quanto disposto nella normativa, anche sopravvenuta, comunitaria, nazionale e regionale applicabile.

Letto confermato e sottoscritto
(09.02.2024)

Rappresentante legale dell'Ente Delegato

Responsabile dell'Obiettivo
Specifico

Firma

Firma

Le Parti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, comma 2, Codice Civile, espressamente approvano e sottoscrivono gli articoli del presente accordo.

(09.02.2024)

Rappresentante legale dell'Ente Delegato

Responsabile dell'Obiettivo
Specifico

Firma

Firma

